



Provincia di Cremona

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 15 Ottobre 2015

Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L. 56/2014 e dello Statuto provinciale, disciplina il funzionamento, i lavori e l'attività dell'Assemblea dei Sindaci.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della provincia di Cremona.

2. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato dal Vice Sindaco o da un assessore appositamente delegato.

ART. 3 - FUNZIONI

1. All'Assemblea dei Sindaci competono le seguenti funzioni:

a) adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale ed ogni sua successiva modificazione;

b) approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento;

c) costituisce le aree omogenee su proposta del Consiglio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 19/2015;

d) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sullo schema di bilancio previsionale adottato dal Consiglio;

e) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Regolamento che disciplina il funzionamento delle aree omogenee, così come proposto dal Consiglio.

2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo Statuto e contribuisce a definire gli indirizzi relativi alle politiche di sviluppo e di crescita del territorio provinciale.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia ed è convocata dallo stesso con invito scritto da far pervenire mediante mezzi informatici almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro un termine non superiore a venti giorni, quando ne facciano richiesta scritta, corredata dall'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei Sindaci.

3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Provincia, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano per età.

4. Il Presidente definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e ne disciplina i lavori, rappresenta le decisioni dell'Assemblea nei confronti dei terzi e riveste le funzioni di coordinatore tra l'Assemblea dei Sindaci ed il Consiglio provinciale.

5. La seduta è validamente costituita quando sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei Sindaci o loro delegati dei Comuni, che rappresentino la maggioranza della popolazione totale residente nella provincia (50% più uno).

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le delibere che approvano o respingono lo Statuto ovvero modifiche statutarie devono essere adottate con i voti che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza (50% più uno) della popolazione complessivamente residente nella provincia.

7. Per la determinazione del numero degli abitanti residenti nei Comuni, si fa riferimento

all'ultimo censimento ISTAT effettuato.

ART. 5 – RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede istituzionale dell'Ente o in sede diversa, nell'ambito del territorio provinciale.
2. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario generale dell'Ente o, in sua assenza, il vice Segretario generale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono comunicate ai Consiglieri, al fine di consentire la loro partecipazione alle riunioni.
2. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Sindaci di Comuni contermini di altra Provincia o di altra Regione per l'esame di argomenti di interesse comune nonché Parlamentari, rappresentanti della Regione, delle altre Province e delle forze sociali, economiche e sindacali per la trattazione di specifiche tematiche, nonché Dirigenti e funzionari dell'Ente perché esprimano le loro valutazioni su argomenti che rientrano nella loro conoscenza professionale.

ART. 7 – SEGRETERIA E SUPPORTI FUNZIONALI

1. L'attività di segreteria amministrativa e organizzativa dell'Assemblea dei Sindaci è coordinata dal Segretario Generale della Provincia, che si avvale del personale del Servizio Affari Istituzionali.
2. Gli atti dell'Assemblea sono firmati dal Presidente della Provincia o, in sua assenza, dal vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano per età che ha presieduto la seduta e dal Segretario Generale.
3. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito della Provincia.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, al regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione.